

# **STATUTO**

## **TITOLO I** **(Costituzione)**

### **Articolo 1** **(Denominazione – Sede)**

1. È costituito un confidi sotto forma di società cooperativa per azioni denominato “Neafidi – Società cooperativa di garanzia collettiva fidi”. La Società può anche essere più brevemente denominata “Neafidi s.c.p.a.”.
2. La Società ha la sede legale e la direzione generale nel comune di Vicenza, sedi operative in Veneto, in Emilia Romagna e una sede secondaria a Pordenone.
3. Il Consiglio di Amministrazione è legittimato a istituire e sopprimere sedi secondarie e operative.

### **Articolo 2** **(Durata)**

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050; la durata può essere prorogata, o la Società anticipatamente sciolta, con deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci.

## **TITOLO II** **(Scopo e oggetto)**

### **Articolo 3** **(Scopo e oggetto)**

1. La Società ha scopo mutualistico e ha per oggetto lo svolgimento dell’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi e/o strumentali nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.
2. La Società è iscritta nell’albo di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB) e, pertanto, svolge, in misura prevalente nei confronti delle imprese socie, l’attività di garanzia collettiva dei fidi nonché le seguenti attività:
  - a) prestazione di garanzie a favore dell’Amministrazione Finanziaria dello Stato, con la finalità di rimborso delle imposte a favore delle imprese socie;
  - b) gestione, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Testo Unico Bancario (TUB), di fondi pubblici di agevolazione;
  - c) stipula, ai sensi dell’art. 47, comma 3, del Testo Unico Bancario (TUB), di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
3. La Società può in via residuale, concedere altre forme di finanziamento ai sensi dell’ art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB), comma 1, nei limiti massimi stabiliti dalle vigenti disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari. Entro tali limiti la Società può anche garantire l’emissione di strumenti di debito da parte delle Piccole Medie Imprese (PMI) socie.
4. La Società, nel rispetto delle riserve di attività previste dalle vigenti disposizioni, può svolgere attività connesse e strumentali. Le attività connesse e strumentali rappresentano attività accessorie che consentono di sviluppare l’attività esercitata (es.: la prestazione del servizio di informazione commerciale)

e attività che hanno carattere ausiliario a quella esercitata (es.: studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria, gestione di immobili a uso funzionale).

Sono ricomprese in tali attività anche quelle di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese socie ovvero non associate per il reperimento e il miglior utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese. L'attività nei confronti delle imprese non socie deve essere funzionale allo sviluppo dell'attività prevalente di concessione di garanzie collettive dei fidi o dell'attività svolta in via residuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, TUB.

5. La Società può infine compiere ogni atto e concludere operazioni di qualsiasi genere inerenti alla realizzazione dell'oggetto sociale, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- partecipare a iniziative, programmi, strumenti di garanzia gestiti da istituzioni, enti e società europee, italiani ed esteri, anche concludendo appositi accordi e/o convenzioni che prevedano interventi di sostegno in favore dei confidi per la reintegrazione delle perdite subite in relazione alle operazioni dagli stessi garantite;
  - partecipare a fondi di garanzia, anche interconsortili, a gruppi cooperativi paritetici, a reti / raggruppamenti d'impresa e ad altre imprese, enti, società;
  - garantire solidalmente portafogli "aggregati", composti sia da imprese socie che non socie, costituiti con altri soggetti;
  - acquisire a proprio favore garanzie, contro-garanzie e co-garanzie da soggetti terzi;
  - concludere contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio e utilizzare, in funzione di garanzia, depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori;
  - svolgere nelle ipotesi e nei limiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, attività a favore di imprese non socie e terzi ferma restando la natura di cooperativa a mutualità prevalente;
  - acquisire immobili di proprietà ad uso strumentale, così come individuati e definiti dalle disposizioni di vigilanza.

### **TITOLO III (Soci)**

#### **Articolo 4 (Requisiti e numero dei soci)**

1. I soci non possono essere in numero inferiore a quello stabilito dalla legge.
2. Hanno titolo per essere ammessi come soci:
  - a) le piccole e medie imprese (PMI);
  - b) i confidi.
3. Si considerano piccole e medie le imprese che soddisfano i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi provvedimenti attuativi.
4. Possono inoltre divenire soci, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti:
  - a) le grandi imprese non finanziarie;
  - b) gli enti pubblici e privati;
  - c) i professionisti.

5. I soci che detengono una partecipazione rilevante ai sensi delle normative vigenti devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni di legge e di vigilanza per gli intermediari finanziari.

#### **Articolo 5 (Enti sostenitori)**

1. La Società può accettare contributi e garanzie, purché non finalizzati a singole operazioni, anche da parte di chi, non avendo titolo per essere socio ai sensi dell'art. 4, intenda sostenere l'attività sociale.
2. I soggetti di cui al comma 1 non acquistano la qualità di soci e non possono fruire delle attività sociali, salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 5.
3. I contributi e le garanzie che sono concessi dallo Stato, dalle Regioni, dagli Organismi Europei e dagli altri Enti pubblici e privati devono essere impiegati per le finalità per le quali vengono concessi e/o secondo le disposizioni impartite dal soggetto concedente.

#### **Articolo 6 (Ammissione dei soci)**

1. Chi intende essere ammesso come socio deve farne domanda scritta alla Società.
2. Il richiedente, oltre a presentare la documentazione eventualmente richiesta, deve dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente articolo 4 e di accettare, senza riserve o condizioni, sia le disposizioni del presente statuto, della legge e dei regolamenti, sia le deliberazioni degli organi sociali.
3. Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione che, in caso di ammissione, cura la comunicazione della deliberazione all'interessato e la relativa annotazione nel libro dei soci, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. A titolo esemplificativo non saranno ammessi soci sottoposti a procedure concorsuali, aventi insolvenze palesi e rilevanti, i cui titolari/soci/rappresentanti legali abbiano subito condanne o pene che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.
4. Nel caso di deliberazione di rigetto, il Consiglio di Amministrazione, entro sessanta giorni, deve motivare la deliberazione e curarne la comunicazione al richiedente il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del diniego, può chiedere che sull'ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci. L'Assemblea dei soci delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima riunione successiva all'istanza del richiedente.
5. Il socio è tenuto all'immediato pagamento delle azioni sottoscritte, nonché del sovrapprezzo eventualmente dovuto.

#### **Articolo 7 (Obblighi dei soci)**

1. Oltre al versamento previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente, i soci sono obbligati a:
  - a) versare commissioni relativamente alle garanzie collettive concesse ed eventuali contributi secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
  - b) effettuare ogni altra prestazione loro richiesta dal Consiglio di Amministrazione consentita dalla normativa vigente in materia.

2. I soci sono altresì tenuti a comunicare alla Società tutte le informazioni e variazioni anagrafiche e societarie, nonché i dati e le notizie da questa richiesti. I soci sono altresì tenuti a comunicare i dati relativi all'eventuale trasferimento dell'azienda, a fusioni, scissioni, trasformazioni, nonché ad altre operazioni straordinarie, all'apertura di procedure concorsuali e alla cessazione dell'attività imprenditoriale e, laddove applicabile, i dati relativi al rispetto dei parametri dimensionali delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 4, comma 3. Nell'ipotesi in cui il socio non abbia provveduto tempestivamente agli obblighi informativi di cui sopra, questo è responsabile per ogni danno che da ciò derivi alla Società.
3. I soci sono obbligati a osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali, oltre che a favorire gli interessi della Società.
4. I confidi soci si assicurano che le imprese loro socie o consorziate rispettino le previsioni del presente statuto, nonché le relative deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e degli eventuali organi delegati della Società, riguardanti lo svolgimento dell'attività di garanzia da parte di quest'ultima in favore delle suddette imprese.

#### **Articolo 8**

##### **(Perdita della qualità di socio)**

1. La qualità di socio si perde per morte, per recesso o per esclusione. La perdita della qualità di socio è annotata a cura del Consiglio di Amministrazione nel libro dei soci.

#### **Articolo 9**

##### **(Recesso)**

1. Salvo quanto previsto al successivo art. 13-ter, è ammesso il recesso del socio nelle ipotesi in cui, a condizione che lo stesso non abbia favorevolmente concorso alle relative deliberazioni, egli non condivida le decisioni, prese nelle competenti sedi, che comportino:
  - a) modificazioni sostanziali e significative dell'oggetto sociale;
  - b) la trasformazione della società;
  - c) trasferimento della sede sociale all'estero;
  - d) la revoca dell'eventuale stato di liquidazione;
  - e) l'eliminazione di una o più delle ipotesi statutarie di recesso;
  - f) la modifica dei criteri di determinazione del valore della partecipazione in caso di recesso;
  - g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
2. Il recesso non può essere parziale.
3. Il recesso del socio non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella Società.
4. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Società con lettera raccomandata o posta elettronica certificata ed è esaminata dal Consiglio di Amministrazione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento.
5. Qualora il Consiglio di Amministrazione non ravvisi la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del recesso, deve darne pronta comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, è legittimato a proporre opposizione avanti il tribunale territorialmente competente.

6. Il recesso esplica ogni effetto dalla data di delibera del Consiglio di Amministrazione. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dalla comunicazione del provvedimento giudiziale di accoglimento della domanda, fermo in ogni caso quanto previsto dall'art. 12.
7. Sulla richiesta di recesso del socio, che non rientra nei casi disciplinati dal comma 1 e fermo restando quanto stabilito dal comma 3, il Consiglio di Amministrazione può deliberarne il recesso a condizione che:
  - l'azienda abbia definitivamente estinto tutte le obbligazioni garantite dalla Società;
  - sia salvaguardata la stabilità patrimoniale di cui al successivo articolo 10 bis.

#### **Articolo 10**

##### **(Esclusione del socio)**

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'esclusione del socio qualora questi:
  - a) perda i requisiti di ammissione previsti dall'art. 4;
  - b) cessi l'attività o sia dichiarato fallito;
  - c) incorra in gravi inadempienze delle obbligazioni che gli derivano dalla legge e dal presente statuto;
  - d) risulti avere posto in essere atti contrari agli interessi della Società;
  - e) sia sottoposto ad interdizione giudiziale, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
  - f) si rifiuti di versare commissioni relativamente alle garanzie collettive concesse ed eventuali contributi secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
  - g) si rifiuti di effettuare ogni altra prestazione richiesta dal Consiglio di Amministrazione e consentita dalla legge;
  - h) non abbia provveduto al pagamento di tutto o di parte delle azioni sottoscritte, dell'eventuale sovrapprezzo o di altre somme dovute alla Società.
2. Il Consiglio di Amministrazione è altresì legittimato a pronunciare l'esclusione del socio in caso di escussione delle garanzie prestate dalla Società in relazione ai finanziamenti allo stesso concesso.
3. L'esclusione ha effetto dalla data di comunicazione al socio della delibera del Consiglio di Amministrazione.
4. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale territorialmente competente nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.

#### **Articolo 10 bis**

##### **(Rimborso delle azioni e di altri strumenti finanziari)**

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, ferme le disposizioni di vigilanza per il rimborso del capitale primario di classe 1 (CET1), assume le proprie determinazioni in ordine ad un'eventuale limitazione del rimborso delle azioni e degli altri strumenti finanziari, valutando la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità della Società, nonché l'adeguatezza del capitale a coprire i complessivi rischi di primo e di secondo pilastro ai sensi della normativa prudenziale di vigilanza.

**Articolo 11**  
**(Liquidazione delle azioni)**

1. Salvo quanto previsto al successivo art. 13-ter, nel caso di recesso o esclusione al socio, o in caso di morte ai suoi eredi, viene rimborsato il solo valore versato, in ogni caso non superiore a quello nominale, delle azioni sottoscritte ridotto in proporzione alle eventuali perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio uscente.
2. La somma eventualmente corrisposta al momento della sottoscrizione delle azioni a titolo di sovrapprezzo rimane acquisita alla Società e permane nell'apposita riserva statutaria.
3. Il pagamento al socio uscente, o agli eredi, deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati la morte, il recesso o l'esclusione del socio.
4. In caso di aumento gratuito del capitale sociale è comunque sempre esclusa ogni possibilità di restituzione del valore nominale delle azioni corrispondenti all'aumento gratuito stesso.

**Articolo 12**  
**(Responsabilità del socio uscente)**

1. Il socio che cessa di far parte della Società ed eventualmente i suoi eredi, rispondono verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per cinque anni dal giorno in cui la morte, l'esclusione o il recesso si è verificato.
2. Qualora il socio morto, receduto o escluso abbia assunto nei confronti o nell'interesse della Società obbligazioni i cui effetti si producono anche successivamente alla morte, al recesso o all'esclusione, queste dovranno comunque essere regolarmente adempiute, eventualmente anche dai suoi eredi.
3. La previsione di cui al precedente comma si applica anche all'impresa consorzata o socia del confidi socio, sia nel caso in cui quest'ultimo receda o sia escluso dalla Società, sia nell'ipotesi in cui l'impresa cessi di far parte del confidi socio.

**TITOLO IV**  
**(Disposizioni sul patrimonio e sui titoli)**

**Articolo 13**  
**(Capitale sociale – Azioni)**

1. Il capitale sociale è variabile ma non inferiore ai limiti previsti dalle disposizioni di legge e di vigilanza per gli intermediari finanziari ed è ripartito in azioni.
2. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 1, gli amministratori devono senza indugio convocare l'Assemblea dei soci per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento della Società.
3. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni nominative del valore di Euro 300 (trecento) cadauna, ad eccezione delle sole azioni assegnate ai soci del Confidi Romagna ed Emilia s.c. per effetto del concambio da fusione, che hanno il valore di Euro 25 (venticinque) cadauna.
4. L'emissione dei titoli azionari è esclusa.

5. Il valore nominale delle azioni nel complesso sottoscritte da ciascun socio non può essere superiore al venti per cento del capitale sociale.

**Articolo 13 bis**  
**(Categorie di azioni)**

1. Ove non diversamente previsto dal presente statuto, le azioni sono di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
2. L'Assemblea straordinaria dei soci può autorizzare l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendone la forma, il modo ed i diritti spettanti ai possessori di tali azioni.

**Articolo 13 ter**  
**(Diritti dei soci)**

1. Le azioni sottoscritte dal socio partecipante al capitale sociale della Società per effetto di quanto previsto dall'art. 39, comma 7, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, costituiscono una categoria speciale di azioni denominata "Azioni Riscattabili" e sono caratterizzate dai diritti particolari di seguito disciplinati.
2. Il socio titolare di Azioni Riscattabili ha la facoltà di recedere dalla Società e, nel contesto della relativa procedura di liquidazione, di far acquistare dalla Società medesima le proprie azioni. Il recesso può essere esercitato decorsi 5 anni dalla data di sottoscrizione ed integrale liberazione delle Azioni Riscattabili, qualora il titolare di dette azioni ritenga che la permanenza nella compagine sociale della Società non risulti più strategica e strumentale rispetto al proprio oggetto sociale e/o alle proprie finalità istituzionali.
3. Il recesso dovrà essere esercitato con riguardo all'intera partecipazione detenuta dal socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'organo amministrativo della Società. Il recesso sarà efficace, a tutti gli effetti di legge e di statuto, salvo solo il caso che, in conseguenza del recesso, il patrimonio netto della Società, così come calcolato sulla base delle disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari, sia inferiore a un importo pari al patrimonio minimo necessario, aumentato del 10%.
4. A seguito della comunicazione di esercizio del diritto di recesso, il valore di liquidazione delle azioni è determinato dall'organo amministrativo in misura pari alla quota versata in sede di sottoscrizione delle Azioni Riscattabili, entro 60 giorni di calendario successivi alla data di approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno in cui è stata inviata la comunicazione di recesso.  
L'organo amministrativo comunica senza indugio il valore da esso determinato al socio recedente, nonché agli altri soci mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale.  
Il rimborso da parte della Società delle Azioni Riscattabili per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso deve avere luogo entro 180 giorni di calendario successivi alla data di approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno in cui è stata inviata la comunicazione di recesso.
5. Le Azioni Riscattabili sono altresì soggette al potere di riscatto da parte della Società, che potrà procedere all'esercizio di tale prerogativa decorsi 5 anni dalla data di sottoscrizione ed integrale liberazione delle stesse azioni. L'esercizio del riscatto della Società è comunicato dal Consiglio di Amministrazione al socio titolare delle Azioni Riscattabili mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata al domicilio risultante dal libro soci, con indicazione del numero delle azioni riscattate nonché del valore del riscatto determinato ai sensi del comma 4 che precede.  
Il riscatto sarà efficace a tutti gli effetti di legge e di statuto.

#### **Articolo 14** **(Patrimonio netto)**

1. Il patrimonio netto della Società non può essere inferiore ai limiti previsti dalle disposizioni di legge e di vigilanza per gli intermediari finanziari. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto è costituito da apporti dei soci o da avanzi di gestione.
2. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 1, gli amministratori sottopongono all'Assemblea dei soci gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'Assemblea dei soci che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del capitale sociale in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento della Società.

#### **Articolo 15** **(Trasferimento delle azioni)**

1. Le azioni sono trasferibili, fermo quanto stabilito al riguardo all'art. 2530 del codice civile, dalle disposizioni di legge e di vigilanza, a condizione che il cessionario sia in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione a socio di cui agli artt. 4 e 6 del presente statuto.
2. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno, usufrutto o vincolo di qualsiasi natura a favore di terzi.

#### **Articolo 16** **(Soci finanziatori e titoli di debito)**

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, se consentito dalla legge, l'emissione di titoli di debito o di strumenti finanziari comunque denominati che prevedano il rimborso del capitale, anche condizionandolo nei tempi e nell'entità all'andamento economico della Società.
2. Il Consiglio di Amministrazione definisce, nel rispetto dell'art. 2541 del codice civile e delle altre disposizioni di legge, le modalità e le condizioni di emissione dei titoli e degli strumenti indicati nel comma 1, nonché i diritti patrimoniali e di organizzazione della categoria da attribuire ai loro possessori; determina altresì le eventuali condizioni alle quali sottoporre il loro trasferimento.
3. Nel caso in cui siano sottoscritti da soci operatori, gli strumenti finanziari indicati nel comma 1 non possono essere remunerati in misura superiore al limite stabilito dall'art. 2514, comma 1, lett. b), del codice civile.
4. Si applicano in ogni caso i divieti, i limiti e i criteri di emissione dei titoli obbligazionari stabiliti ai sensi dell'art. 58 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
5. La Società può emettere strumenti finanziari che attribuiscono ai possessori la qualità di soci finanziatori solo se espressamente consentito dalle disposizioni di legge in materia di confidi.

#### **Articolo 17** **(Azioni proprie)**

1. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a deliberare l'acquisto o il rimborso delle azioni della Società ai sensi di quanto disposto dall'art. 2529 del codice civile e nel rispetto delle altre norme del presente statuto e di quelle delle leggi speciali vigenti in materia di confidi società cooperative a mutualità prevalente.



## **Articolo 18**

### **(Patrimoni destinati)**

1. La Società può costituire patrimoni destinati a specifici interventi o categorie di interventi in garanzia con deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione, se consentito dalla legge e comunque nel rispetto delle previsioni degli artt.2447-bis e seg. del codice civile e di eventuali obblighi di informazione alla Banca d'Italia o ad altra Autorità, alle cui istruzioni si attiene.

## **TITOLO V**

### **(Bilancio)**

## **Articolo 19**

### **(Esercizio sociale – Bilancio)**

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio e la relazione degli amministratori.
3. L'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Se in un determinato esercizio ricorrono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, l'Assemblea dei soci può essere convocata entro centottanta giorni; gli amministratori indicano tali esigenze nella relazione sulla gestione.
4. Gli avanzi di gestione, compresi eventuali utili di esercizio, sono destinati:
  - almeno il trenta per cento alla riserva legale, qualunque sia il suo l'ammontare;
  - la parte residua alle altre riserve o a specifici fondi di bilancio, nel rispetto del successivo art. 20.

## **Articolo 20**

### **(Divieto di distribuzione di avanzi, utili e riserve)**

1. E' vietata la distribuzione ai soci, sotto qualsiasi forma, degli utili o avanzi di esercizio, del capitale sociale, delle riserve e dei fondi rischi, nonché di ogni altra voce del patrimonio netto o di risorse della società, durante la vita della stessa e nel caso di suo scioglimento e liquidazione, fatto salvo quanto stabilito per il rimborso delle azioni al socio nei casi di morte , recesso, esclusione e liquidazione della società.

## **Articolo 21**

### **(Certificazione del bilancio d'esercizio)**

1. Una società di revisione legale in possesso dei requisiti di legge provvede alla certificazione annuale del bilancio.
2. La relazione di certificazione è allegata al progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

## **TITOLO VI**

### **(Organizzazione interna)**

## **Articolo 22**

### **(Organi della Società)**

1. Secondo il sistema tradizionale di amministrazione e controllo adottato dalla Società, sono organi della Società:
  - a) l'Assemblea dei soci;
  - b) il Consiglio di Amministrazione;
  - c) il Collegio Sindacale;
  - d) il Comitato Esecutivo;
  - e) il Presidente;
  - f) il Direttore Generale.

### **Articolo 23**

#### **(Assemblea generale e Assemblee separate)**

1. L'Assemblea dei soci si svolge per mezzo di un'Assemblea generale e di Assemblee separate.
2. L'Assemblea generale è preceduta da quelle separate, chiamate a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno e a eleggere i delegati che partecipano all'Assemblea generale quali portatori dei voti espressi dai soci.
3. Gli ordini del giorno di tutte le Assemblee separate e dell'Assemblea generale devono contenere gli stessi argomenti.
4. Le Assemblee separate si riuniscono nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, che deve altresì indicare i criteri di legittimazione all'intervento dei soci nelle Assemblee separate.
5. Nelle Assemblee separate hanno diritto di voto coloro che sono legittimati a intervenire in base ai criteri indicati nell'avviso di convocazione e che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. In ogni caso, ciascun socio può intervenire e votare in un'unica Assemblea separata.
6. Nelle Assemblee separate ogni socio ha diritto a un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.
7. Ciascuna Assemblea separata elegge tra i soci presenti un delegato effettivo, nonché uno supplente, per esprimere nell'Assemblea generale i voti favorevoli e contrari, nonché le astensioni, manifestati dai soci in relazione a ciascuna deliberazione. I soci che hanno espresso voti risultati in minoranza possono chiedere al Presidente dell'Assemblea separata di eleggere congiuntamente un delegato portatore dei propri voti all'Assemblea generale; in tal caso, l'altro delegato esprime solo i voti della maggioranza, oltre a riportare le eventuali astensioni.

### **Articolo 24**

#### **(Convocazione)**

1. Le Assemblee separate, anche in seconda convocazione, devono essere convocate almeno un giorno prima della data in cui è convocata l'Assemblea generale. Le Assemblee separate non potranno essere inferiori a due. Al fine di agevolare la partecipazione dei soci alle Assemblee separate, spetta al Consiglio di Amministrazione, anche attraverso l'alternanza nel tempo dei luoghi di convocazione, stabilire: il numero di Assemblee separate, il luogo di svolgimento delle Assemblee separate e presso quale Assemblea separata devono recarsi i soci.
2. Le Assemblee separate sono convocate mediante avviso di convocazione, presso una o più sedi della Società o in altro luogo indicato nell'avviso stesso, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, su delibera del Consiglio di Amministrazione, e comunque almeno una volta l'anno per l'approvazione del

bilancio di esercizio della Società; ovvero su richiesta di almeno un decimo dei soci con diritto di voto, che indichi gli argomenti da trattare. Le Assemblee sono inoltre convocate negli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

3. Oltre a quanto previsto dall'art. 23, comma 4, e dall'art. 29, comma 1, nell'avviso di convocazione delle Assemblee separate deve essere riportato l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e per la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. All'avviso di convocazione deve essere sempre unito quello dell'Assemblea generale, che deve contenere i medesimi elementi, ma può indicare l'ordine del giorno anche attraverso il mero rinvio a quello delle Assemblee separate.
4. L'avviso di convocazione è pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima Assemblea separata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o su uno dei seguenti quotidiani "Il Sole 24 Ore" o "Milano Finanza". In ogni caso si procede alla pubblicazione di un unico avviso relativo a tutte le Assemblee separate e all'Assemblea generale.
5. L'Assemblea generale è convocata presso la sede sociale o in ogni altro luogo in Italia con le modalità indicate nei commi precedenti.
6. In mancanza delle formalità suddette, le Assemblee separate e l'Assemblea generale si reputano regolarmente costituite quando sono presenti o rappresentati tutti i soci, nell'Assemblea generale per il tramite dei delegati, e partecipa altresì alla riunione assembleare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **Articolo 25 (Riunioni)**

1. Le Assemblee separate sono presiedute dall'amministratore indicato dal Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento dell'amministratore, ciascuna Assemblea separata è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei soci presenti o rappresentati, scelta preferibilmente tra gli amministratori della Società. L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vicepresidente o dall'amministratore indicato dal Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento dei soggetti precedentemente indicati, l'Assemblea generale è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.
2. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. Nell'ipotesi prevista nell'art. 24, comma 6, il Presidente dà tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non presenti alla riunione.
3. All'Assemblea generale possono assistere, senza diritto di voto, anche i soci non delegati.
4. Nell'Assemblea generale i quorum costitutivi e deliberativi indicati nei successivi artt. 26 e 27 sono da intendersi riferiti al numero, rispettivamente, dei soci e dei voti rappresentati ed espressi dai delegati di tutte le assemblee separate. Qualora anche una soltanto delle Assemblee separate abbia deliberato in seconda convocazione, l'Assemblea generale delibera nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi previsti per la seconda convocazione. Nel caso in cui i delegati partecipanti all'Assemblea generale rappresentino ed esprimano un numero di soci e di voti insufficiente al raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi

stabiliti per l'Assemblea generale, quest'ultima deve essere nuovamente convocata entro i successivi sette giorni, fermo il rispetto dei medesimi quorum costitutivi e deliberativi della convocazione precedente.

5. Delle riunioni assembleari e degli esiti degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 2 deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario nominato dal Presidente, salvo che il verbale sia redatto da un notaio. Nei verbali delle Assemblee separate devono anche risultare il numero dei soci aventi diritto al voto intervenuti alla riunione, i nomi dei delegati eletti per l'Assemblea generale con l'indicazione di quelli che rappresentano la minoranza e il numero delle astensioni e dei voti favorevoli e contrari relativi a ciascuna deliberazione.

## **Articolo 26**

### **(Assemblea ordinaria dei soci)**

1. L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria dei soci:
  - a) approva il bilancio di esercizio della Società e destina gli eventuali avanzi di gestione secondo il disposto dell'articolo 19;
  - b) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e determina la loro remunerazione;
  - c) nomina i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale e ne determina i compensi;
  - d) conferisce e revoca, nei limiti consentiti dalla legge, l'incarico di revisione legale dei conti e ne determina il corrispettivo ai sensi degli artt. 21 e 38;
  - e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
  - f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dallo statuto alla competenza dell'Assemblea medesima;
  - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine indicato dall'articolo 19, comma 3, del presente statuto.
4. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.
5. Se i soci intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
6. Le delibere, sia in prima sia in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

## **Articolo 27**

### **(Assemblea straordinaria dei soci)**

1. L'Assemblea straordinaria dei soci delibera sulle modifiche dello statuto, approva eventuali regolamenti volti a stabilire i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Società e i soci, delibera sulle trasformazioni, sulle fusioni e sulle scissioni, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della Società, sulla nomina e sulla sostituzione dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.
2. Le Assemblee straordinarie separate deliberano in prima convocazione con il voto di tanti soci che rappresentino più della metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione sono validamente

costituite se è presente o rappresentato almeno un centesimo dei soci e deliberano con il voto della maggioranza dei soci intervenuti o rappresentati.

3. Il verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci è redatto da un notaio.

### **Articolo 28**

#### **(Rappresentanza nell'Assemblea)**

1. Sono legittimati a intervenire nelle Assemblee separate il legale rappresentante del socio non persona fisica o, su delega scritta di questo, altra persona scelta tra i componenti dell'organo amministrativo o tra i dipendenti del socio. In mancanza, deve essere conferita delega a un altro socio ai sensi dei commi 2 e seguenti.
2. Nelle Assemblee separate il socio può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta da conservarsi da parte della Società. Ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci.
3. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea separata anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.
4. La rappresentanza può essere conferita solo per singole Assemblee separate, con effetto anche per le convocazioni successive. Si applicano le disposizioni dell'art. 2372, commi 3, 4 e 5, del codice civile.
5. Nell'Assemblea generale non è ammessa la delega.

### **Articolo 29**

#### **(Intervento mediante mezzi di telecomunicazione)**

1. L'intervento nelle Assemblee separate e nell'Assemblea generale mediante mezzi di telecomunicazione è ammesso, fermo quanto previsto dai precedenti artt. 23 e seguenti e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei verbali:
  - che nell'avviso di convocazione sia indicata espressamente la possibilità di intervento mediante mezzi di telecomunicazione;
  - che siano presenti nello stesso luogo almeno il Presidente e il segretario della riunione;
  - che sia effettivamente consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - che sia effettivamente consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
2. In tutti i luoghi audio e (o) video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto, anche a cura dei partecipanti, un foglio delle presenze da conservare nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della relativa Assemblea.

### **Articolo 30**

#### **(Consiglio di Amministrazione)**

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da undici membri. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci o le persone indicate dalle persone giuridiche socie.
2. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate:
  - a) dal Consiglio di Amministrazione uscente;

- b) da tanti soci che rappresentino almeno il 10% del numero dei soci aventi diritto a partecipare all'Assemblea e che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
3. Con regolamento approvato dall'Assemblea dei soci sono determinate le modalità e i sistemi di voto per liste di candidati.
  4. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
  5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi e dal regolamento approvato dall'Assemblea dei soci. In ogni caso, la maggioranza dei consiglieri deve sempre essere costituita da amministratori nominati dall'Assemblea dei soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea generale.
  6. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea dei soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea dei soci per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
  7. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato. Ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che siano fornite al Consiglio informazioni sulla gestione della Società.
  8. I consiglieri di amministrazione non devono prestare cauzione e possono percepire compensi il cui importo, se previsto, è determinato dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 2389, comma 3.

### **Articolo 31**

#### **(Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione)**

1. Il Consiglio di Amministrazione, al quale è demandata la funzione di supervisione strategica e di gestione – eccetto quanto tassativamente riservato dalla legge all'Assemblea dei soci - è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione svolge i compiti ed esercita i poteri di sua esclusiva competenza e, quindi, non delegabili, disciplinati nelle disposizioni di legge e di vigilanza per gli intermediari finanziari. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
  - 2.1 approva:
    - a) il modello di business, gli indirizzi strategici, gli obiettivi di rischio;
    - b) le politiche per il governo dei rischi, per la promozione di nuovi prodotti e servizi, per l'esternalizzazione delle funzioni aziendali, per la gestione della continuità operativa e per la remunerazione;
    - c) la struttura organizzativa e l'attribuzione di compiti e responsabilità;
    - d) i processi di gestione dei rischi, di erogazione del credito, di approvazione di nuovi prodotti e servizi e di gestione della rete distributiva;
    - e) la costituzione, i compiti, le responsabilità e le modalità di coordinamento delle funzioni aziendali di controllo, nonché i relativi piani annuali di attività;

- f) i regolamenti per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento della Società;
- g) il progetto di bilancio, il resoconto annuale da trasmettere alla Banca d'Italia e l'informativa da fornire al pubblico;

2.2 delibera:

- a) la convocazione dell'Assemblea dei soci;
- b) in materia di ammissione, esclusione e recesso dei soci;
- c) l'eventuale importo del sovrapprezzo sulle azioni sottoscritte dai nuovi soci;
- d) la partecipazione a fondi di garanzia, anche interconsortili, a gruppi cooperativi paritetici e a enti, società, organizzazioni, reti/raggruppamenti d'impresa;

2.3 nomina e revoca il Direttore Generale nonché, sentito il Collegio Sindacale, i responsabili delle funzioni aziendali di controllo;

2.4 delega i propri poteri, eccetto quelli di sua esclusiva competenza, relativamente alle diverse attività aziendali, al Comitato Esecutivo ed al Direttore Generale, che devono informare il Consiglio stesso dei poteri che hanno esercitato;

2.5 verifica:

- a) i requisiti da possedere dagli esponenti aziendali e dai responsabili delle Funzioni di controllo;
- b) la concreta attuazione degli indirizzi strategici;
- c) il grado di aderenza del sistema organizzativo alle disposizioni di vigilanza;
- d) il corretto esercizio dei poteri operativi delegati dallo stesso Consiglio;
- e) l'adeguatezza delle informazioni fornite agli Organi dalle funzioni aziendali, nonché l'adeguatezza dei flussi informativi scambiati fra gli stessi Organi e quelli inviati alle Autorità di Vigilanza.

### **Articolo 32**

#### **(Attribuzioni delegate)**

1. Sono attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti materie di competenza dell'Assemblea:
  - a) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie e operative;
  - b) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, anche secondarie, applicabili alla Società.
2. L'Assemblea conserva in ogni caso la competenza concorrente con quella del Consiglio di Amministrazione nelle materie delegate e può sempre revocare le deleghe.

### **Articolo 33**

#### **(Deliberazioni)**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano, almeno ogni tre mesi e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei consiglieri. In quest'ultimo caso il Presidente deve convocare il Consiglio di Amministrazione non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
2. La convocazione deve avvenire mediante lettera raccomandata, o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, compresa la posta elettronica, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e



dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la partecipazione di almeno la maggioranza dei suoi membri, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; tuttavia in caso di parità di voti è validamente assunta la delibera per la quale ha espresso voto favorevole il Presidente.
4. Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto da un segretario incaricato dal Presidente della seduta. Il segretario può anche essere estraneo al Consiglio e, in tal caso, la nomina deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della seduta unitamente al segretario che lo ha redatto.
5. Non è ammessa la delega, neanche a un altro componente del Consiglio.
6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione tecnicamente idonei, nel rispetto delle condizioni indicate nell'art. 29, in quanto compatibili.

#### **Articolo 34**

##### **(Comitato Esecutivo)**

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno un Comitato Esecutivo. La composizione, il ruolo, le responsabilità e le funzionalità del Comitato sono disciplinate da un apposito regolamento interno approvato dal medesimo Consiglio.

#### **Articolo 35**

##### **(Presidente del Consiglio di Amministrazione – Vicepresidente)**

1. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vicepresidente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione non riveste un ruolo esecutivo e non svolge neppure di fatto funzioni gestionali. Spetta comunque al Presidente:
  - a) convocare, su delibera del Consiglio di Amministrazione, e presiedere l'Assemblea generale dei soci;
  - b) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissarne l'ordine del giorno, coordinarne i lavori e provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;
  - c) vigilare sulla tenuta e sulla conservazione dei libri e documenti sociali;
  - d) conferire, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente e in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

#### **Articolo 36**

##### **(Rappresentanza legale - Firma sociale)**

1. Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giudizio. Il Presidente può pertanto compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale e il potere di rappresentanza che gli è attribuito è generale.



2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi spettano al Vicepresidente.
3. Al Direttore Generale spettano i poteri di firma secondo quanto previsto dall'art. 39.

### **Articolo 37 (Collegio Sindacale)**

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti scelti tra soggetti iscritti nel registro dei revisori legali previsto dalla legge.

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate:

- a) dal Consiglio di Amministrazione uscente;
- b) da tanti soci che rappresentino almeno il 10% del numero dei soci aventi diritto a partecipare all'Assemblea e che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Con regolamento approvato dall'Assemblea dei soci sono determinate le modalità e i sistemi di voto per le liste dei candidati.

2. I sindaci durano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
3. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto, in quanto compatibili, delle condizioni indicate dall'art. 29.
4. Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta e devono risultare da verbale sottoscritto da tutti i presenti.
5. Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri previsti negli artt. da 2403 a 2409 del codice civile e svolge altresì le funzioni indicate nelle disposizioni di legge e di vigilanza per gli intermediari finanziari.
6. Il Collegio Sindacale, al quale è attribuita la funzione di controllo, svolge i compiti previsti dalle disposizioni di legge e di vigilanza per gli intermediari finanziari. In particolare il Collegio Sindacale:

#### 6.1 verifica:

- a) il grado di aderenza del sistema organizzativo aziendale alle disposizioni di legge e di vigilanza per gli intermediari finanziari;
- b) la conformità normativa ed operativa dei processi aziendali e, in particolare, dei processi che compongono il sistema dei controlli interni alle disposizioni di legge e di vigilanza per gli intermediari finanziari;
- c) l'adeguatezza e l'efficacia dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile nonché l'efficacia delle funzioni aziendali ed in particolare delle funzioni di controllo;
- d) l'adeguatezza dell'informativa da fornire al pubblico, del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione;
- e) il corretto esercizio dei poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione e l'adeguatezza delle attività poste in essere dal Revisore legale dei conti;
- f) il rispetto dei limiti fissati dalle disposizioni di vigilanza concernenti l'attività prevalente e l'attività residuale svolta dalla Società nonché le attività connesse e strumentali rispetto a quanto al riguardo deliberato dal Consiglio di Amministrazione;

6.2 richiede al Consiglio di Amministrazione di adottare gli interventi necessari per eliminare:

- a) le problematiche che ostacolano la gestione dei rischi e il conseguimento degli obiettivi in termini di efficacia e di efficienza;
- b) le eventuali carenze emerse nei processi di competenza degli altri Organi sociali;

6.3 formula un parere al Consiglio di Amministrazione per la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo;

6.4 informa:

- a) l'Assemblea dei soci in merito a fatti censurabili di rilevante gravità di cui è venuto a conoscenza e/o comunicati allo stesso dai soci ed ai risultati dell'esercizio sociale nonché in merito all'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri unitamente alle eventuali osservazioni in ordine al bilancio e alla sua approvazione;
- b) la Banca d'Italia in ordine agli atti o ai fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possono costituire un'irregolarità significativa nella gestione o una violazione delle norme che ne disciplinano l'attività, nonché in ordine alle carenze significative riscontrate;
- c) il Revisore legale dei conti, in merito ai dati ed alle informazioni rilevanti al fine di agevolare lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti. Informa, in materia di antiriciclaggio, il legale rappresentante della Società o un suo delegato in merito alle infrazioni della procedura di segnalazione delle operazioni sospette di cui ha notizia;
- d) l'Autorità di Vigilanza, in merito agli atti o ai fatti di cui viene a conoscenza che possano costituire delle infrazioni agli obblighi di adeguata verifica della clientela, all'organizzazione, alla registrazione delle operazioni nonché alle procedure ed ai controlli interni.

### **Articolo 38**

#### **(Revisione legale dei conti)**

1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nel registro previsto dalla legge.
2. L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea dei soci, su proposta motivata del Collegio Sindacale.
3. L'Assemblea dei soci determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.
4. Salvo diversa disposizione legislativa, l'incarico ha la durata di tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
5. Il revisore deve possedere per tutta la durata dell'incarico i requisiti di legge. Nel caso in cui l'incarico sia affidato a una società di revisione, i suddetti requisiti si applicano con riferimento ai soci della medesima e ai soggetti incaricati della revisione.
6. In caso di cessazione dall'incarico del revisore o della società di revisione prima della naturale scadenza, il Consiglio di Amministrazione convoca senza indugio l'Assemblea dei soci per il conferimento del nuovo incarico.
7. Il revisore o la società di revisione, anche mediante scambi di informazione con il Collegio Sindacale:
  - a) verifica, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- b) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio. La relazione sul bilancio deve restare depositata presso la sede della Società durante i quindici giorni che precedono la riunione dell'Assemblea dei soci che approva il bilancio e finché quest'ultimo non sia approvato;
  - c) esercita le altre funzioni previste dalla legge.
8. Il revisore o la società di revisione può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere a ispezioni.

### **Articolo 39 (Direttore Generale)**

1. Il Direttore Generale svolge la funzione di gestione secondo i poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore Generale, coordinandosi con gli altri Organi aziendali e con le Funzioni aziendali ed in particolare con le Funzioni di controllo svolge i compiti previsti dalle disposizioni di legge e di vigilanza per gli intermediari finanziari. In particolare il Direttore Generale:
  - 2.1 definisce e propone al Consiglio di Amministrazione per la relativa deliberazione:
    - a) il sistema organizzativo aziendale ovvero i regolamenti dei processi nonché il regolamento dell'assetto organizzativo per governare e gestire i rischi;
    - b) le previsioni di breve e di medio-lungo periodo concernenti i profili tecnici della situazione aziendale nonché gli interventi da assumere per rimuovere le problematiche che ostacolano la gestione dei rischi ed il conseguimento degli obiettivi aziendali;
  - 2.2 approva i procedimenti strettamente operativi per l'applicazione dei regolamenti aziendali;
  - 2.3 delibera, nell'ambito dei poteri di propria competenza, gli interventi da assumere per adeguare il sistema organizzativo alle disposizioni di vigilanza e/o per eliminare le carenze e le disfunzioni emerse a seguito delle verifiche svolte sul sistema stesso;
  - 2.4 verifica:
    - a) i risultati conseguiti rispetto a quelli previsti;
    - b) il grado di aderenza normativa e operativa del sistema organizzativo aziendale alle disposizioni in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni;
    - c) l'adeguatezza del capitale di coprire i rischi aziendali e delle informazioni da fornire al pubblico;
    - d) l'efficacia delle funzioni aziendali;
    - e) l'attuazione degli interventi precedentemente deliberati dal Consiglio di Amministrazione e la concreta esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
    - f) l'attendibilità delle segnalazioni da fornire periodicamente all'Autorità di Vigilanza ed il rispetto dei limiti fissati dalle disposizioni di vigilanza concernenti l'attività prevalente e l'attività residuale nonché le attività connesse e strumentali della Società;
  - 2.5 informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale in merito:
    - a) ai risultati delle verifiche svolte dalle Funzioni di controllo nonché in merito agli interventi da assumere per eliminare le carenze e le disfunzioni emerse ed in merito al corretto esercizio dei poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione;

- b) al generale andamento della gestione e alla sua prevedibile evoluzione, nonché in merito ai rischi in essere e all'adeguatezza del capitale di coprire tali rischi.
- 3. Il Direttore Generale può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo.
- 4. Il Direttore Generale è legittimato a firmare la corrispondenza della Società, salva altresì la possibilità di ricevere dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione specifiche procure per singoli atti o categorie di atti.

#### **Articolo 40**

##### **(Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza)**

- 1. Gli esponenti aziendali devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni di legge e di vigilanza per gli intermediari finanziari.

#### **TITOLO VII**

##### ***(Disposizioni generali e finali)***

#### **Articolo 41**

##### **(Scioglimento – Liquidazione)**

- 1. La Società, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.
- 2. In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria dei soci nomina uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri e obblighi.
- 3. In caso di cessazione della Società, il patrimonio sociale, adempite tutte le obbligazioni sociali e restituito ai soci quanto stabilito ai sensi del precedente art. 11, deve essere devoluto al fondo interconsortile di garanzia al quale la Società aderisca o, in mancanza, in base a quanto previsto per legge.
- 4. Con riferimento agli interventi di sostegno previsti dall'art. 3, comma 4, del presente statuto, qualora previsto dagli accordi e convenzioni che disciplinano tali interventi, gli stessi, maggiorati dei relativi interessi e al netto delle somme utilizzate, verranno retrocessi ai soggetti eroganti, in caso di variazione/cambiamento, scioglimento, liquidazione e cessazione dell'attività sociale.
- 5. In ogni caso le obbligazioni assunte dai soci restano valide fino alla definizione di tutte le operazioni garantite dalla Società.

#### **Articolo 42**

##### **(Rinvio)**

- 1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia di confidi e di società cooperative.